



Segreterie Nazionali
Comparto Igiene Ambientale

Rappresentanza Sindacali Unitarie

Premessa

Le Rappresentanze sindacali unitarie sono l'organismo di rappresentanza sindacale di tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro, siano essi iscritti o meno alle organizzazioni sindacali.

Le RSU rispondono alle esigenze di:

1. dotare i lavoratori e le lavoratrici di uno strumento generale ed unitario di rappresentanza che sia valido in tutto il mondo del lavoro privato e pubblico;
2. determinare un maggiore coinvolgimento degli stessi lavoratori e delle lavoratrici nelle scelte sindacali che li riguardano;
3. garantire la indispensabile coesione del sistema contrattuale;
4. evitare, pur nel rispetto del pluralismo delle posizioni, la polverizzazione della rappresentanza.

Modalità di costituzione e di funzionamento

1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

La costituzione delle RSU nelle unità produttive è ad iniziativa delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Nelle aziende di maggiori dimensioni, ferma restando la unicità della RSU, la stessa può articolarsi in relazione ad entità organizzative e operative autonome da individuarsi a livello negoziale decentrato.

Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali non stipulanti il presente C.C.N.L. applicato in azienda purché abilitate alla presentazione di liste elettorali ai sensi del regolamento che segue, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al presente accordo e agli accordi di categoria sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero stipulati ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni e dell'accordo di regolamentazione di settore del 1 marzo 2001.

L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo salvo impedimenti oggettivi.

La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU presente e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

2. Composizione

Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale e con sistema proporzionale tra liste concorrenti.

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle articolazioni organizzative dell'azienda e delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti al fine di garantire un'adeguata composizione della rappresentanza anche con riguardo alla categoria dei quadri.

Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione della norma antidiscriminatoria.

3. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti sindacali, dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti, dei permessi e libertà sindacali e delle tutele loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970 e del CCNL.

In favore delle rappresentanze sindacali unitarie sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

- diritto ai permessi retribuiti;
- diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 5 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n. 300/1970;
- diritto ai locali e di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/1970.

Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU congiuntamente ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dell'igiene ambientale.

Pertanto, sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali stipulanti del C.C.N.L. applicato nell'azienda i seguenti diritti:

- diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
- diritto ai permessi retribuiti;
- diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 5 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n. 300/1970;
- diritto di affissione di cui agli art. 25 e 27 della legge n. 300/1970 nonché delle previsioni del presente ccnl come condizione di miglior favore.

4. Compiti e funzioni

Le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

La RSU congiuntamente alle corrispondenti strutture territoriali delle associazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, possono stipulare accordi a livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti che saranno stabiliti dal contratto collettivo nazionale stesso.

5. Durata e sostituzione nell'incarico

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni dall'incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione alla direzione aziendale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione.

Le sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

6. Decisioni

Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU congiuntamente con i rappresentanti delle associazioni sindacali stipulanti del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede dal contratto collettivo nazionale.

7. Incompatibilità

La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

8. Clausola di salvaguardia

Le associazioni sindacali nel partecipare alla elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.

Esse possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle unità produttive o amministrative dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

Le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU.

9. Disposizioni finali

Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti stipulanti con preavviso di almeno 4 mesi.

Le parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente accordo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.

Regolamento per la costituzione delle rsu

1. Modalità per indire le elezioni

Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni sindacali territoriali stipulanti il presente C.C.N.L. applicato in azienda, congiuntamente o disgiuntamente provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da inviare alla Direzione Aziendale e da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della RSU

Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

Nei luoghi di lavoro si darà luogo alla costituzione su base elettiva delle RSU, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione tutti i lavoratori e le lavoratrici, coinvolgendo al massimo anche i lavoratori apprendisti, a tempo determinato, a tempo parziale.

2. Convocazione delle elezioni

Le elezioni dovranno essere indette in una unica data e concluse in un periodo temporalmente definito dalle Segreterie Nazionali di FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI e FIADEL.

E' compito della Commissione Elettorale comunicare la dislocazione e l'orario di apertura dei seggi.

3. Presentazione delle liste

All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

A) associazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda e dell'accordo interconfederale per la costituzione delle RSU;

B) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione, nonché gli accordi di settore sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero stipulati ai sensi della legge n. 146/1990 e succ. modificazioni e dell'accordo di settore del 1 marzo 2001, e siano in grado di corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'azienda pari al 20% degli aventi diritto al voto.

Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.

Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1 lettera A) e non possono essere, altresì, essere presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera B) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

Nelle liste dovrà figurare una congrua presenza (individuata a livello locale in relazione per il numero delle addette) di lavoratrici candidate.

Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale, gli stessi garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.

4. Quorum per la validità delle elezioni

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le Aziende del settore sono impegnate a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte la metà più uno dei lavoratori aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali assumeranno le iniziative di competenza.

5. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti i lavoratori e le lavoratrici in forza all'azienda alla data delle elezioni, anche se in periodo di prova, sia con contratto a tempo indeterminato sia a con contratto di apprendistato, di lavoratore reinserimento/inserimento.

Sono eleggibili i lavoratori e le lavoratrici che siano dipendenti con contratto a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale.

6. Determinazione del numero dei componenti le rsu

Va perseguito l'obiettivo di costituire una struttura che colleghi strettamente i vari settori operativi e amministrativi di gestione del ciclo dei rifiuti , presenti all'interno della giurisdizione della R.S.U, e i vari impianti di trattamento dei rifiuti stessi.

A tal fine la composizione, in rapporto al numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende di igiene ambientale esistenti alla data delle elezioni, è così stabilita con riferimento alle singole unità produttive.

7. Numero dei componenti della RSU

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 32, il numero dei componenti della RSU sarà:

- per le aziende da 1 a 15 dipendenti: 1 componente;
- per le aziende da 16 a 120 dipendenti: 1 componente per ogni 20 lavoratori con un minimo di 3 componenti;
- per le aziende da 121 a 1200 dipendenti: 1 componente ogni 40 dipendenti con un massimo di 33 componenti;
- per le aziende da 1201 a 2400 dipendenti: 1 componente ogni 60 dipendenti con un massimo di 53 componenti;

per le aziende oltre i 2400 dipendenti: 1 componente ogni 300 dipendenti.

Ai fini della determinazione del numero dei componenti della RSU, le parti si danno atto che il quoziente di dipendenti di ciascuna fascia si cumula con quello delle fasce successive fino a concorrenza del numero dei dipendenti di ciascuna azienda, a partire dalla fascia di aziende che occupano almeno 16 lavoratori.

Le parti si danno inoltre atto che le frazioni risultanti dalla applicazione del divisore specificato per ciascuna fascia danno luogo all'arrotondamento all'unità superiore.

Nelle aziende in cui si applica una pluralità di contratti collettivi di lavoro, le OO.SS. firmatarie del presente accordo si impegnano a perseguire forme di progressiva armonizzazione dell'attività svolta dalle sezioni della RSU corrispondenti ai settori regolati da diversi contratti al fine di assicurare una gestione unitaria delle questioni di carattere generale e o plurisettoriale.

8. Adeguamento della rappresentanza

FP CGIL - FIT CISL – UILTRASPORTI e Fiadel territoriali, nel determinare i rispettivi collegi elettorali, sono impegnate a garantire, compatibilmente con le diverse realtà, l'adeguamento della rappresentanza alle professionalità presenti

9. Criteri per la determinazione delle R.S.U. e dei collegi elettorali

Le R.S.U. e gli eventuali collegi elettorali interni vanno definiti di comune accordo dalle strutture regionali di settore di FP CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL. Ciò premesso e tenuto conto che le R.S.U. hanno come compito principale quello di rappresentare i lavoratori e le lavoratrici nei posti di lavoro e di porsi come controparte unitaria nei confronti della corrispondente struttura aziendale, i criteri per la determinazione delle R.S.U. e degli eventuali collegi elettorali sono, su tutto il territorio nazionale, così stabiliti:

- a) la giurisdizione delle RSU deve essere definita in corrispondenza delle unità produttive dell'impresa, intendendosi per tali i centri di servizio;
- b) all'interno della giurisdizione della RSU il collegio elettorale, di norma, è unico avendo l'opportunità di comprendere in ciascuna lista rappresentanti dei vari settori dell'attività lavorativa presenti;
- c) in relazione ai settori di attività ed all'ampiezza dei punti operativi, vi è la possibilità di suddividere l'elezione di un'unica RSU in più Collegi corrispondenti all'unitarietà di ciascun impianto.

10. Commissione elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole aziende viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all' articolo 1 del presente regolamento.

La commissione elettorale è composta da lavoratori e da lavoratrici dell'azienda, non candidati, designati in modo paritetico dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste.

11. Compiti della Commissione

La Commissione elettorale, dopo aver eletto il suo Presidente, ha il compito di:

- acquisire dall'azienda l'elenco generale degli elettori;
- ricevere la presentazione delle liste rimettendo immediatamente, dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa, alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento;
- costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
- distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisporre l'elenco degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nominare per ogni seggio il presidente e due scrutatori;
- assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
- esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
- proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste.

12. Affissioni

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

13. Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera ne per interposta persona.

14. Modalità della votazione

Il luogo, l'orario e il giorno, nel caso non coincida con quello stabilito dalle Segreterie Nazionali, di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio.

Qualora l'ubicazione degli strutture operative, amministrative, degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

15. Adempimenti della Direzione aziendale

La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

16. Scrutatori

E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Per i Presidenti e per gli scrutatori la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

17. Apertura dei seggi

Allo scopo di garantire l'esercizio del diritto al voto ai lavoratori interessati ai turni, i seggi di norma vanno tenuti aperti per due giorni consecutivi.

18. Composizione del seggio elettorale

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 14 del presente regolamento e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

19. Attrezzatura del seggio elettorale

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

20. Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

21. Certificazione della votazione

Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art 10 punto 1, la firma accanto al suo nominativo.

22. Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.

23. Preferenze

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

24. Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida - della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

I verbali saranno conservati dalla RSU e dall'amministrazione del personale.

25. Attribuzione dei seggi

Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.

I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

26. Ricorsi alla Commissione elettorale

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione datoriale di categoria, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.

27. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.

Tale Comitato è composto, a livello territoriale da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste, da un rappresentante dell'associazione datoriale locale ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

28. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

La nomina dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata, debitamente firmata dal Presidente della Commissione stessa, per iscritto dalla Commissione elettorale alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista e alla direzione del personale.

29. Sostituzione per dimissioni o vacanza

Tre assenze ingiustificate e consecutive del rappresentante alle riunioni della R.S.U. o dell'esecutivo, per chi ne fa parte, ne determinano la decadenza automatica. Nel caso di rappresentante trasferito, dimissionario e/o decaduto si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, che abbia riportato il maggior numero dei voti.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Accordo.

30. Comunicazione degli eletti alle imprese

A seguito dei risultati elettorali notificati dalla Commissione Elettorale alle Associazioni Sindacali, ciascuna Organizzazione provvederà comunque a comunicare alla società o all'impresa competente l'elenco degli eletti nella propria lista eventualmente ripartiti per collegio elettorale.

Tale procedura va seguita da tutte le Organizzazioni Sindacali.

31. Risorse operative e titolarità per le R.S.U.

Alle RSU elette ed accreditate, nelle Aziende di igiene ambientale, vengono previste le seguenti risorse:

- diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro per 5 delle 10 ore annue retribuite.

Le RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti spettanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo terzo della legge n. 300/1970 e del CCNL.

32. Coordinamento

Ogni RSU si doterà di un Regolamento per istruire le proprie attività interne.

In ciascuna RSU in cui il numero complessivo dei componenti sia pari o superiore a sei, sarà costituito un Coordinamento.

Il Coordinamento avrà per la gestione ordinaria uno o più Coordinatori che avranno il compito di:

- convocare le riunioni sindacali;
- firmare i permessi sindacali dei componenti della RSU;

Il Coordinamento, che può essere costituito anche nelle RSU con un numero inferiore di componenti, è lo strumento operativo eletto dalla RSU e la rappresenta, in quanto delegato, nei rapporti e nelle trattative con le aziende.

Il Coordinamento è composto da un numero di membri compreso tra il 15% ed il 30% dei componenti la RSU, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

Resta comunque inteso che del Coordinamento farà parte almeno un membro per ogni organizzazione sindacale che ha presentato la lista elettorale e che ha ottenuto almeno un seggio.

In aggiunta al numero dei componenti della RSU di cui al punto 7 del presente Regolamento, del Coordinamento farà parte almeno un membro per ogni organizzazione sindacale che ha presentato la lista elettorale pur non avendo raggiunto il quorum per l'attribuzione del seggio, sempreché abbia comunque raggiunto un numero di preferenze almeno pari al 50% del quorum necessario per l'attribuzione del seggio stesso.

33. Permessi sindacali.

Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU disporranno di un monte ore di permessi sindacali retribuiti, messi loro a disposizione dalle organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, attinti dal monte di permessi stabilito dall'art. del CCNL

In relazione a quanto sopra, per quanto riguarda la FPCGIL, la FIT-CISL la UILRASPORI e la FIADEL la distribuzione di detto monte ore si determinerà secondo il criterio individuato con nota a verbale posta in calce all'art. suddetto.

34. Compiti e funzioni

La RSU subentra alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

La RSU e le corrispondenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del CCNL applicato in azienda, possono stipulare accordi a livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL stesso.

35. Tempo di durata e di rinnovo delle rsu

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.

In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non superiore a due mesi, le strutture unitarie di FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI e FIADEL con le loro articolazioni settoriali di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso.

Se anche in questo caso non si raggiunge l'accordo, trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le istanze sopradette indicano le elezioni per il rinnovo delle RSU, sulla base delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento.

Disposizioni finali

Le Federazioni FP CGIL - FIT CISL – UILTRASPORTI- FIADEL

■ si impegnano a non costituire RSA di organizzazione nelle realtà dove si eleggono le RSU secondo il presente Regolamento;

■ sono impegnate ad assicurare che le proprie strutture, nei loro ambiti di competenza, diano attuazione alla presente intesa per i lavoratori delle società e delle imprese esercenti servizi di igiene ambientale, in conformità ai contenuti e nel rispetto dei tempi fissati.

In caso di inadempienza, alla scadenza dei termini indicati, FP CGIL - FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL di livello superiore a quello coinvolto nell'inadempienza svolgono i necessari interventi, anche sostituendosi ad essi, allo scopo di garantire la piena attuazione di quanto concordato.